



Antonio Mallo

Roberto...

**IPOSTESI DI ACCORDO DI RINNOVO
dell'Accordo Economico Collettivo
per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale
del settore del commercio**

4 giugno 2025

f tg

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]

**AGENTI
FNAARC**

USARCI
UNIONE SINDACATI AGENTI E
RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI

FIARC
Federazione Italiana
Agenti e Rappresentanti
di Commercio

CGIL
FILCAMS

CISL FISASCAT
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AGENTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

UILTUCS

UGL Terziario

De AT Asgennab Sg TO

	Nazionale Fabio D'Onofrio e dal Vice Coordinatore Nazionale Sauro Spignoli.
la UGL-Terziario, Unione Generale del Lavoro, rappresentata da [...]	la UGL-Terziario Nazionale, Unione Generale del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Luigi De Mitri Pugno, da Luca Matrigiani, Emilio Navarra e Luca Malcotti.
l'U.S.A.R.C.I., Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio, rappresentata da [...]	l' U.S.A.R.C.I., Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio, rappresentata dal Presidente Giovanni Di Pietro, dal Vice Presidente Vicario Mauro Ristè, dal Segretario Nazionale Antonello Marzolla, dai Vice Presidenti Nazionali Pasquale Affatati, Massimo Azzolini, Luigi Doppietto, Marcello Gribaldo, dal componente Comitato di Presidenza Vincenzo Veri e dal Segretario di Presidenza Massimiliano Baldini.
Visti	
Gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002	Gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002 16 febbraio 2009 e del 29 marzo 2017
si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 27 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.	si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 27 28 articoli, di 7 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti
Premessa	
Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.	
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.	
Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile,	

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the left margin]

[Horizontal row of handwritten signatures and initials at the bottom]


Handwritten signatures and initials at the top of the page.

	averne notizia.
	Art. 1 bis - Definizione base di calcolo
	Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell'ambito dei singoli istituti contrattuali.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato	Art. 2 - Contratto a tempo determinato
Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.	Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto , si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.	
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.	Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. In mancanza della forma scritta Ove non risulti per iscritto , il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Si precisa che tutte le indennità di fine rapporto dovranno essere calcolate sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis nel corso della complessiva durata del rapporto.
Art. 3 - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto	Art. 3 - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non	

Handwritten notes and signatures in the left margin.


Handwritten notes and signatures in the right margin.


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


<p>può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.</p>	
<p>Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.</p>	
<p>All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.</p>	<p>All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, <u>la</u> misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.</p>
<p>Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.</p>	
<p>Le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni.</p>	<p>Le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni <u>in peius per l'agente</u> del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni <u>che non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 mesi (dodici) di durata del contratto.</u></p>
<p>Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:</p>	<p>Le variazioni <u>in peius per l'agente</u> di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni <u>e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari</u> si considerano:</p>
<p>- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato</p>	<p>- di lieve entità quando comportano modifiche <u>in peius per l'agente</u> comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni <u>e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari</u> di</p>











<p>lavorato per intero;</p>	<p>competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;</p>
<p>- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;</p>	<p>- di media entità quando comportano modifiche <u>in peius per l'agente</u> comprese tra 5 (cinque) e <u>20 (venti) 15 (quindici)</u> per cento delle provvigioni <u>e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari</u> di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;</p>
<p>- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.</p>	<p>- di sensibile entità quando comportano modifiche <u>in peius</u> per l'agente superiori <u>al 20 (venti) 15 (quindici)</u> per cento delle provvigioni <u>e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari</u> di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.</p>
<p>Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.</p>	<p>Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate <u>senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante previa comunicazione scritta sia per i pluri che per i monomandatari.</u></p>
<p>Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.</p>	
<p>Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.</p>	
	<p><u>In riferimento ai casi di variazione di media e di sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare, l'entità economica della modifica.</u></p>
<p>Qualora l'agente o rappresentante comunichi,</p>	<p>Qualora l'agente o rappresentante, <u>sia</u></p>


























Handwritten signatures and initials at the top of the page.

entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

plurimandatario che monomandatario, comunichi entro **il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della variazione** di non accettare le variazioni **che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto di media e di sensibile entità,** la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. **L'agente monomandatario ha anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandato.**

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve e di media entità apportate in un periodo di ~~18~~ **24** mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo ~~2~~ **3**, **sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia** ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. **Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.**

In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.

In luogo del preavviso lavorato di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni **e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari** di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni **e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari** che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni **e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari** di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

	sostitutiva.
Chiarimento a verbale	Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.	In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando gli incarichi conferiti all'agente o rappresentante riguardino generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 4 - Diritti e doveri delle parti	Art. 4 - Diritti e doveri delle parti
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.	
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.	
È nullo ogni patto contrario.	
Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.	
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.	
Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.	Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine, entro e non oltre il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l'ordine, della impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie necessarie per l'esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire	

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DTA Gennardi

FA

(D)

l'agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente deve fornire all'agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.

Art. 5 - Provvigioni

Art. 5 - Provvigioni

Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'art. 1748 c.c., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato:

"Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non

Vertical list of signatures and initials on the right margin.

Vertical list of signatures and initials on the left margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature and initials at the top left of the page.

Handwritten initials 'J' and 'FA' at the top center.

Handwritten signature at the top right.

informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo."

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002.

Se per consuetudine il preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti.

Se per consuetudine il preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti. Il preponente deve fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.

Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50% (cinquanta per cento) della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.

Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del **50% (cinquanta per cento) - 70% (settanta per cento)** della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% (trentacinque per cento) per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.

Art. 8 - Patto di non concorrenza

Art. 8 - Patto di non concorrenza

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. E' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.

Tale indennità è calcolata secondo le modalità

Handwritten notes in blue and green ink on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.	
Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci.	
	DICHIARAZIONE A VERBALE <u>Le Parti si danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del codice civile è complementare per l'agente di commercio alla indennità prevista dall'art. 1751 del codice civile e alle indennità di fine rapporto previste dall'AEC e non può essere in esse ricompresa.</u>
Nota a verbale 1	
Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.	
Nota a verbale 2	Nota a verbale 2
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.	
Art. 9 - Malattia e infortunio	Art. 9 - Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.	
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo.	
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentirne, nel corso del predetto	

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

De Santis

FR

Adriano

periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di 51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla Fondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo.

De Santis

Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.

Handwritten initials 'G' and 'F' at the top center.

Handwritten signature at the top right of the page.

Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 15 del presente Accordo.

Art. 10 - Gravidanza e Puerperio

Art. 10 - Gravidanza, e Puerperio, Maternità e Paternità

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 12 mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affido di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione e affidamento o affido di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.

Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l'incarico di esercitarlo.

Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.

La facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell'attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio/a non rileva ai fini della possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del rapporto. Resta inteso che in tale periodo il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto.

Art. 11 - Preavviso

Art. 11 - Preavviso

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Del Dr. Os. Gennaro Sp. FD

Stranieri

<p>In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:</p>	
<p>Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; 	<ul style="list-style-type: none"> - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
<ul style="list-style-type: none"> - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; 	<ul style="list-style-type: none"> - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto dal quarto anno iniziato;
<ul style="list-style-type: none"> - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; 	<ul style="list-style-type: none"> - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto dal quinto anno iniziato;
<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. 	<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi dal sesto anno iniziato in poi.
<p>Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; 	<ul style="list-style-type: none"> - cinque mesi per i primi cinque tre anni di durata del rapporto;
<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno; 	<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno dal quarto anno iniziato in poi;
<ul style="list-style-type: none"> - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi. 	<ul style="list-style-type: none"> - sette mesi dal quinto anno iniziato in poi; - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi - sesto anno iniziato in poi.
<p>In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.</p>	<p>In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.</p>
<p>Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.</p>	<p>Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto rapporto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.</p>
<p>Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.</p>	
<p>Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso</p>	<p>Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis, di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31</p>

du

h

u

Q

ba

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

Stranieri

ppp DT Co Grandi

q #

8

dovuti.	dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.	
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.	
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.	Ove più favorevole per l'agente , la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.	Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis , liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.	
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.	L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis.
Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.	
Art. 12 - Indennità di fine rapporto	Art. 12 - Indennità di fine rapporto
All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13.	
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.	

Ch

~

~

Q

~

Anton

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten mark at the top right corner.

Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ai sensi dell'art. 1 bis in aggiunta alle provvigioni, sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, quali le variazioni contrattuali, il FIRR, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Mandante".

Art. 13 - Indennità di fine rapporto

Art. 13 - Indennità di fine rapporto

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:

- il primo, denominato "Indennità di risoluzione del rapporto", viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato "Indennità suppletiva di clientela", sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, c.c.;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.

Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rapporto), le altre componenti dell'indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente ¹.

Fatta eccezione **che** per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rapporto), le altre componenti dell'indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente ¹.

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Mandante" and other illegible scribbles.

¹ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

¹ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ad D. R. Erandi

Y TB D

L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e **le sulle** altre somme **corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis**, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell'ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell'età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche nell'ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all'articolo 2272, n. 4), del codice civile.

I) Indennità di risoluzione del rapporto

I) Indennità di risoluzione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate ~~fino al momento della cessazione stessa durante il rapporto~~, secondo le misure di seguito riportate. ~~L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:~~

a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;

~~a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;~~

b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia

~~b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o~~

Ch

Y TB

D

DZ

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Avante" at the top.

del Dr. S. S. S. S. S.

9 FD

[Signature]

impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;

~~rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;~~

c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:

~~e) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).~~ A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

a. per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (due milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (due milioni) e L. 3.000.000 (tre milioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) e L. 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila);

b. per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattro milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tre milioni) e L. 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila);

c. per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattro milioni

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Large signature block]

OGGI DA DO GEMELLI

7 10

Anton

cinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattro milioni cinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei milioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (sei milioni) e L. 8.000.000 (otto milioni);

d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (sei milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei milioni) e L. 9.000.000 (nove milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei milioni) e di L. 9.000.000 (nove milioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodici milioni) e L. 18.000.000 (diciotto milioni);

e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodici milioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodici milioni) e L. 18.000.000 (diciotto milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattro milioni) e L. 36.000.000 (trentasei milioni).

f. a decorrere del 1° gennaio 2002 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro.

g) a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'indennità per lo scioglimento del contratto

Ch

un f

Q

de

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Large signature block]

DT Des Generali Ool SpE FR

[Handwritten signature]

	<p><u>a tempo indeterminato e determinato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.000,00 euro e 18.000,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 12.000,00 e 18.000,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000,00 euro e 36.000,00 euro.</u></p>
--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio e comunque qualsiasi compenso erogato per attività accessoria al contratto. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.</p>	<p>Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio e comunque qualsiasi compenso erogato per attività accessoria al contratto. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) e g) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, F e G annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.</p>
--	---

[Handwritten signature]

<p>Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.</p>	<p>Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.</p>
---	--

[Handwritten signature]

<p>Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegata al presente Accordo. <u>nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il verificarsi dell'ipotesi di decadenza di cui al comma precedente.</u></p>	<p>Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari <u>della stessa Fondazione allegata al presente Accordo, nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il verificarsi dell'ipotesi di decadenza di cui al comma precedente.</u></p>
---	---

[Handwritten signature]

<p>Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo FIRR della Fondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell'agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.</p>	
---	--

[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

	dell'art. 1 bis negli anni successivi.
² Per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente art. 14, primo comma dell'AEC 24 giugno 1981:	
all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:	
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;	
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».	
L'indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a:	L'indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a:
- invalidità permanente e totale;	- conseguenti ad invalidità permanente e totale per la quale non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;	- per dovute ad infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps;	- successive al conseguimento di della pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o Ape ENASARCO e/o INPS;
- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);	- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari ³ .	- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari ³ .
³ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.	
Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.	
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio	Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le altre somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio corrisposte ai sensi dell'art. 1 bis.
Dichiarazione a verbale ai capi I e II	Dichiarazione a verbale ai capi I e II
In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c. e alle disposizioni pattuite nell'AEC 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di	

Vertical handwritten notes on the left margin.

Vertical handwritten notes on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten initials 'A' and 'FD' at the top center.

Handwritten signature 'A' at the top right.

indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c., citato.

Per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente art. 14, primo comma dell'Accordo Economico Collettivo 24 giugno 1981:

«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:

- a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
- b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».

III) Indennità "meritocratica"

In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente Accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento della indennità meritocratica verrà determinato un valore iniziale pari al fatturato della zona o dei

~~Per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente art. 14, primo comma dell'Accordo Economico Collettivo 24 giugno 1981:~~

~~«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:~~

- ~~a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;~~
- ~~b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».~~

III) Indennità "meritocratica"

In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente Accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, intendendosi per tali l'aumento del fatturato ai sensi dell'art. 14, derivanti dagli affari con tali clienti.

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DTO S. Geronzi

Handwritten initials and signatures at the top of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

clienti affidati all'agente all'inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all'agente al termine del rapporto di agenzia), secondo i criteri indicati nell'art. 14.

Al fine di ottenere un confronto fra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell'art. 13, ai sensi dell'art. 1751 c.c. l'indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, **pensionamento**, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività, o **in caso di decesso**;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia ⁴.

⁴ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

L'indennità "meritocratica" aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.

Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo convengono che l'indennità meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista, e quanto di competenza dell'agente a titolo di indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela.

Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo **convengono precisano** che l'indennità meritocratica **sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista, e quanto di competenza dell'agente a titolo di indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela sia pari al valore massimo previsto dall'articolo 1751 del codice civile depurato da quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente quantificato secondo le diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito riportata.**

Dichiarazione a verbale n. 1

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si danno atto di aver modificato in senso migliorativo il sistema di calcolo

Vertical handwritten notes on the left side of the page.

Vertical handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DTA Sarnoli

F. F. R. A.

individuato con i precedenti Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002, facendo anche riferimento al criterio dell'equità ed esaltando l'aspetto del merito attraverso il riconoscimento, all'agente o rappresentante di commercio, di una quota di "indennità meritocratica", basata sull'incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari.

Nell'eventualità di possibili contenziosi sulle indennità di fine rapporto, così come descritte nel presente art. 13, le parti stipulanti, nel dare la massima assistenza ai propri associati, indicano nelle Commissioni di Conciliazione istituite contrattualmente gli strumenti idonei alla conclusione positiva delle vertenze degli agenti iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo e pertanto richiamano integralmente quanto previsto all'art. 20 del presente Accordo.

Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiore ⁵ alle quote della indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione ENASARCO, che vengono liquidate all'agente o rappresentante di commercio dalla Fondazione ENASARCO nella misura e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell'indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III del presente art. 13 (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1.

⁵ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Le parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 giorni ⁶ dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente.

⁶ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Le Parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 giorni ⁶ dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente **o in sede sindacale.**

All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98 e dal D.lgs. n. 387/98, da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente

All'atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98 e dal D.lgs. n. 387/98, da depositarsi successivamente presso **la direzione provinciale del lavoro l'Ispettorato Territoriale del Lavoro**

Ch
W

R

DTA Sarnoli F. F. R. A. 32

Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like "Antonino" and "R."

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

per territorio. competente per territorio se richiesto.

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si danno reciprocamente atto che, anche in presenza della mancata conciliazione o mancato accordo oppure in caso di mancata comparizione di una delle parti presso la commissione di conciliazione ciascuna delle parti potrà adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modifiche, o promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall'art. 21 del presente Accordo ⁷.

⁷ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Dichiarazione a verbale n. 2 **Dichiarazione a verbale n. 2**

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti richiamano l'opportunità che l'eventuale attivazione della clausola risolutiva espressa si fondi su circostanze oggettivamente dimostrabili da parte della casa mandante.

Tabella di calcolo della indennità meritocratica, in applicazione di quanto definito al capo III del presente articolo: *Tabella di calcolo della indennità meritocratica, in applicazione di quanto definito al capo III del presente articolo:*

Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela)	Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela) Percentuale di indennità da applicare al valore residuo del 100% previsto dall'art. 1751 c.c. già depurato dal FIRR e ISC
Fino a 12 mesi	Da 0 a 5%	-	Fino a 12 mesi	Da 0 a 5%	-
	Da 5% a 30%	25%		Da 5% a 30%	25%
	Da 30 a 60%	30%		Da 30 a 60%	30%
	Da 60% a 150%	40%		Da 60% a 150%	40%
	Oltre il 150%	100%		Oltre il 150%	100%

Vertical handwritten notes on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

DT Co Emancipati

Se Fo

[Handwritten signature]

Da 12 a 24 mesi	Fina a 30%	30%	Da 12 a 24 mesi	Fina a 30%	30%
	Da 30 a 60%	35%		Da 30 a 60%	35%
	Da 60 a 150%	40%		Da 60 a 150%	40%
	Oltre il 150%	100%		Oltre il 150%	100%

Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela)	Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela) Percentuale di indennità da applicare al valore residuo del 100% previsto dall'art. 1751 c.c. già depurato dal FIRR e ISC
Da 24 a 36 mesi	Fina a 30%	35%	Da 24 a 36 mesi	Fina a 30%	35%
	Da 30 a 60%	40%		Da 30 a 60%	40%
	Da 60 a 150%	45%		Da 60 a 150%	45%
	Oltre 150%	100%		Oltre 150%	100%
Da 36 a 48 mesi	Fina a 30%	40%	Da 36 a 48 mesi	Fina a 30%	40%
	Da 30 a 60%	45%		Da 30 a 60%	45%
	Da 60 a 150%	50%		Da 60 a 150%	50%
	Oltre 150%	100%		Oltre 150%	100%
Da 48 a 60 mesi	Fina a 30%	45%	Da 48 a 60 mesi	Fina a 30%	45%
	Da 30 a 60%	50%		Da 30 a 60%	50%
	Da 60 a 150%	55%		Da 60 a 150%	55%
	Oltre 150%	100%		Oltre 150%	100%
Da 60 mesi in avanti	Fina a 30%	50%	Da 60 mesi in avanti	Fina a 30%	50%
	Da 30 a 60%	55%		Da 30 a 60%	55%
	Da 60 a 150 %	60%		Da 60 a 150 %	60%
	Oltre 150%	100%		Oltre 150%	100%

Art. 14

Per individuare il valore reale dell'incremento del fatturato, di cui al punto III del precedente art. 13, procurato dall'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente.

Per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come

Art. 14 - incremento del fatturato

Per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, ~~e in mancanza delle provvigioni,~~ inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and notes at the bottom]

Dr. Giovanni

9 10

Handwritten signature/initials in the top right corner.

volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale), secondo le seguenti modalità:

del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale), ~~secondo le seguenti modalità:~~ **In alternativa, in accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell'incremento si porranno a confronto i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, all'inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all'agente, al termine del rapporto (valore finale).**

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati.

I valori iniziali e i valori finali verranno individuati con le seguenti modalità:

durata del rapporto	valore iniziale	valore finale	durata del rapporto	valore iniziale	valore finale
per il primo anno di durata del rapporto ⁸	media del fatturato dei primi 3 mesi	media del fatturato degli ultimi 3 mesi	per il primo anno di durata del rapporto ⁸	media del fatturato di competenza dei primi 3 mesi	media del fatturato di competenza degli ultimi 3 mesi
Per il secondo anno di durata del rapporto ⁹	media annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri	Per il secondo anno di durata del rapporto ⁹	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 2 trimestri 6 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 2 trimestri 6 mesi
per il terzo anno di durata del rapporto ¹⁰	media annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri	per il terzo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 3 trimestri 9 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 3 trimestri 9 mesi
			per il quarto anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 12 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 12 mesi
dall'inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri	dall'inizio del quarto quinto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 8 trimestri 24 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 8 trimestri 24 mesi
dall'inizio del settimo anno	media annua del volume del	media annua del volume del	dall'inizio del settimo anno	media annua del volume del	media annua del volume del fatturato di

Vertical handwritten notes on the left margin.

Vertical handwritten notes on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

al compimento del nono anno di durata del rapporto	fatturato dei primi 12 trimestri	fatturato degli ultimi 12 trimestri	al compimento del nono anno di durata del rapporto	fatturato di competenza dei primi 12 trimestri 36 mesi	competenza degli ultimi 12 trimestri 36 mesi
dall'inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri	dall'inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 16 trimestri 48 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 16 trimestri 48 mesi
oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri	oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 20 trimestri 60 mesi	media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 20 trimestri 60 mesi

⁸ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.
⁹ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.
¹⁰ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Per omogeneizzare i dati relativi al valore iniziale ed a quello finale, il valore iniziale riferito a qualunque delle ipotesi contenute nella sopra indicata tabella, verrà rivalutato applicando i coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati ¹¹.
¹¹ La modifica decorre dal 1° aprile 2010.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

Art. 15 - Accantonamenti presso l'ENASARCO

L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.

Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antecedente al 1

Dichiarazione a verbale

Art. 15 - Accantonamenti presso l'ENASARCO

[Handwritten notes and signatures in the left and right margins, including 'Ch', 'W', 'DZ', 'di', and various initials and signatures.]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

Art. 18 - Pattuizioni più favorevoli

Art. 18 - Pattuizioni più favorevoli

Il presente Accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

Art. 19 - Controversie

Art. 19 - Controversie

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 20 - Composizione delle controversie - Procedure

Art. 20 - Composizione delle controversie - Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso le associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio stipulanti il presente Accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali.

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

- a) per le case mandanti, da un rappresentante dell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante;
- b) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Bozovich

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Antonino

[Signature]

Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS-UIL, della FILCAMS-CGIL, della UGL-Terziario, o della USARCI, cui l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 80/98.

Il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73 e dai D.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o

De Emanuelli

Sf

P

Abbonato

DT

correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Entro la fine dell'anno 2025 le Parti si incontreranno per definire le procedure di cui agli articoli 19 e 20.

Art. 21 - Collegio arbitrale

Art. 21 - Collegio arbitrale

Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 18 del presente Accordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazione stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including large signatures on the left margin and smaller ones on the right margin.

Dei Sindacati di PD DTC Arancio

interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-*quater*, c.p.c.

Art. 22 - Inscindibilità dei trattamenti

Art. 22 - Inscindibilità dei trattamenti

Le disposizioni del presente Accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

Art. 23 - Durata dell'Accordo Economico Collettivo

Art. 23 - Durata dell'Accordo Economico Collettivo

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012, ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, ~~il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012~~ **dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029**, ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo.

Dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'Accordo Economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Dei Emendati di FDDT P Accordo

<p>le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.</p>	
<p>Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di Legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.</p>	
<p>Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.</p>	
<p>Dichiarazione a verbale</p>	<p>Dichiarazione a verbale</p>
<p>Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002.</p>	
<p>Nota a verbale</p>	<p>Nota a verbale</p>
<p>Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico.</p>	
<p>Dichiarazione a verbale</p>	<p>Dichiarazione a verbale Art. 24 -</p>
<p>Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l'incarico di elaborare un progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.</p>	<p>Formazione</p>
<p>Art. 24</p>	<p>Art. 24 25 - Versamento contributo associativo</p>

Handwritten notes on the left margin, including a large scribble and some illegible text.

Handwritten notes on the left margin, including a large scribble and some illegible text.

Handwritten notes on the left margin, including a large scribble and some illegible text.

Vertical handwritten notes on the right margin, including a large scribble and some illegible text.

Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

dell'Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.

costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbols]

[Handwritten symbol]

As. Esaminatore

Al. Esaminatore

**Calcolo indennità risoluzione rapporto,
art. 13, capo I**

Tabella A

in vigore dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 2.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 3.000.000 annue	1%	--	1%
<i>B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 2.500.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 2.500.001 a L. 3.500.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 3.500.000 annue	1%	--	1%

Tabella B

in vigore dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 2.500.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 2.500.001 a L. 4.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 4.000.000 annue	1%	--	1%
<i>B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 3.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 3.000.001 a L. 4.500.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 4.500.000 annue	1%	--	1%

Tabella C

in vigore dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 4.500.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 4.500.001 a L. 6.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 6.000.000 annue	1%	--	1%
<i>B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 6.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 8.000.000 annue	1%	--	1%

Ch

Um

Q

Handwritten signature

Vertical handwritten notes on the right margin

Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page

Osmanli S. #D

DA
P. Herrera
MUST

Handwritten notes in blue and black ink on the left margin.

Handwritten notes in blue ink on the right margin.

Tabella D
in vigore dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 6.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 6.000.001 a L. 9.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 9.000.000 annue	1%	--	1%
<i>B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 12.000.001 a L. 18.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 18.000.000 annue	1%	--	1%

Tabella E
in vigore dal 1° gennaio 1989

Classi di importo annuo delle provvigioni computabili	Aliquote		
	Indennità base	Indennità integrativa	TOTALE
<i>A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 12.000.001 a L. 18.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 18.000.000 annue	1%	--	1%
<i>B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva</i>			
I. sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue	1%	3%	4%
II. sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36.000.000 annue	1%	1%	2%
III. sulla quota eccedente le L. 36.000.000 annue	1%	--	1%

Nota:
il calcolo dell'indennità risoluzione rapporto a partire dal 1° gennaio 2002 è da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

Agente o Rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 9.300,00 annui.

Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;

Nota:
~~il calcolo dell'indennità risoluzione rapporto a partire dal 1° gennaio 2002 è da effettuarsi secondo le seguenti modalità:~~

~~**Agente o Rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:**~~

~~_____ 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;~~

~~_____ 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;~~

~~_____ 1% sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 9.300,00 annui.~~

~~**Agente o Rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta:**~~

~~_____ 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;~~

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, in Piazza G. G. Belli n. 2, il 4 giugno 2025

Confcommercio-Imprese per l'Italia

[Handwritten signature]
Giacca Cantrell - *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Andrea Zappo
[Handwritten signature] Daniela Maria Lacortore

Confcooperative

[Handwritten signature]
Federico Baladell

F.N.A.A.R.C.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILCAMS - CGIL

[Handwritten signature]

FISASCAT - CISL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UILTUCS - UIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F.I.A.R.C. CONFESERCENTI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UGI - Terziario

[Handwritten signature]

U.S.A.R.C.I.

[Handwritten signature]

Confesercenti

Elvira Marinone